D.D.G. n._4043____ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E   S I C I L I A N A

- **DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12. 2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.Lgs. n.42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;

ACCERTATO che il suddetto Piano Paesaggistico è stato pubblicato in particolare, all'albo pretorio del comune di Castelmola il 14 gennaio 2010**.**

VISTO il D.A. n. 6682 del 29. 12. 2016 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 della G.U.R.S. n. 13 del 31 marzo 2017 con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambito 9 (P.P.) ricadente nella provincia di Messina, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali)**.**

VISTO il ricorso gerarchico prodotto con atto spedito il 16 ottobre 2018 dalla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (deceduto il xxxxxxxxxxxxx), tutte elettivamente domiciliate, presso lo Studio Legale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.5379 del 18/09/2018, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha revocato l'autorizzazione paesaggistica al progetto per la realizzazione di un piano di lottizzazione (MYLA) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 3066 del 17.05.2019.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971,

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato perché lo ritengono in contrasto con l'art. 14, comma 3, della L.r. n. 71/78 ai sensi del quale, la Soprintendenza di Messina, con atto n. 4378 del 25.05.2012, aveva già espresso parere favorevole

all'autorizzazione paesaggistica richiesta dai ricorrenti. Provvedimento favorevole, che invece, viene revocato con l'atto oggi impugnato n. 5379 del 18.09.2018 adottato da quell'ufficio, in risposta alla richiesta di rinnovo datata 11.05.2017, presentata dagli interessati. In buona sostanza, i ricorrenti sostengono che l'autorizzazione paesaggistica sul piano di lottizzazione di cui sopra, rilasciata nel 2012 dalla Soprintendenza di Messina, non sarebbe soggetta a scadenza quinquennale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina con l'impugnato parere ha ritenuto incompatibili con le previsioni del citato Piano Paesaggistico Territoriale della provincia di Messina i lavori sopracitati. A riguardo, è opportuno riportare quanto previsto dal regime normativo dell'Ambito 9, nello specifico, l'art. 20 Livello di tutela 2 che prescrive quanto segue: "*Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola … è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale,* e dell'art." 24 comma 4g*: "In queste aree non è consentito effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici".*

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina, in merito alla richiesta di rinnovo parere, datata 11.05.2017, ha risposto, con nota di rettifica n. 3614 dell'8 giugno 2017, circa la validità quinquennale del nulla osta soprintendenziale e che ha dato avvio alle procedure di revoca della citata autorizzazione n. 4378/2012, il 23.05.2018 con nota n. 2945, così come previsto dalla legge n. 241 art. 21 quinques del 7.08.1990, come integrata dall'art. 10 bis della Legge 11.02.2005 n. 15, nonché dell'art. 11 bis della L.r. 30.04.91 n. 10. Nel caso di che trattasi, la suddetta Soprintendenza, preso atto che i progettati interventi, non ancora iniziati al momento della richiesta di rinnovo parere (11.05.2017), erano e sono in contrasto con le suindicate previsioni del più volte citato Piano Paesaggistico, correttamente ne ha vietato la realizzazione.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere dichiarare respinto il citato ricorso gerarchico presentato dalle: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, eredi del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (deceduto il xxxxxxxxxxxxxx) e dal comproprietario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso**,** presentato dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eredi, del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (deceduto il xxxxxxxxxxxxxxx), tutte elettivamente domiciliate presso lo Studio Legale xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e dal comproprietario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.5379 del 18/09/2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 5379 del 18/09/2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

R E G I O N E S I C I L I A N A

IArt. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 24 settembre 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to